SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 133.

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonché di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.».

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. Per i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata secondo le norme recate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, i contributi e le altre agevolazioni economiche previsti dall'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1992, come modificato dal presente articolo, sono ridotti di una quota pari al 50 per cento dell'importo che le aziende beneficiarie, singole ed associate, avrebbero corrisposto per la stipula di polizze di assicurazione delle produzioni medesime.

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0167

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 134.

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata aerea, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.

3. Previa intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, da sottoscrivere entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *b)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI:

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0168

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 135.

Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di entrata in vigore degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, correttivo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0169

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 136.

Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere talune difficoltà insorte in sede di applicazione della recente normativa sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché — per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo — i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica — dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 — per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purché si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Art. 2.

1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non via sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettanti, la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1996, n. 137.

Regolamento recante modificazione al regolamento sulla disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei

Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, relativo al Nuovo codice della strada;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1991, n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1991 - serie generale - n. 231 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 308/1991, con il quale si autorizzano le imprese esercenti il trasporto ferroviario ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformità alle norme dello stesso decreto, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonché sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/1968:

Considerato che in tale articolo non appaiono esplecitamente autorizzate le operazioni di carrellamento stradale dei carri ferroviari dalla sede ferroviaria alle località non raggiungibili mediante ferrovia e viceversa;

Considerato, altresì che tali operazioni devono considerarsi un attività accessoria del tutto funzionale all'espletamento del trasporto ferroviario in senso stretto;

Considerata, pertanto, la necessità di emanare una disposizione interpretativa del suddetto articolo che ne consenta l'integrazione *ex tunc* nel senso evidenziato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 luglio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, è aggiunto il seguente comma:

«2. L'attività di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attività di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 361/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— L'art. 13 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con D.P.R. n. 1008/1968, è così formulato:

«Art. 13 *(Attestazione di idoneità della nave).* — L'idoneità della nave al trasporto di merci pericolose in colli deve risultare da un'attestazione rilasciata dall'ente tecnico.

Nella predetta attestazione debbono essere indicate le classi o i gruppi di una classe di merci pericolose che la nave è abilitata a trasportare, i locali e gli spazi in cui possono essere sistemate, nonché il periodo di validità dell'attestazione.

La validità dell'attestazione non deve essere superiore a due anni e cessa quando vengano comunque modificate le condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio.

L'idoneità delle navi mercantili straniere può essere comprovata con i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistano particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.

Qualora una nave mercantile straniera risultasse sprovvista dei documenti di cui al comma precedente o presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale non esistano particolari accordi, l'autorità marittima ne fa accertare l'idoneità dall'ente tecnico».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 308/1991, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali tossici e nocivi, in conformità alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate nonché sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

2. *L'attività di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attività di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione*».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 168 del Nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992:

«Art. 168 *(Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)*. — 1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a 8 mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI.

9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9».

— Il comma 2 dell'art. 368 del regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada, adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevede che: «È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto».

96G0160

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1995.

Individuazione delle autorità competenti al riconoscimento degli organismi pagatori delle spese FEOGA, sezione garanzia, nonché dell'organismo di coordinamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CE n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento CEE n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia;

Visto l'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 729/70, come modificato dall'art. 1 del citato regolamento CE n. 1287/95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante il quale è stata attuata la delega nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in materia di sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto l'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con la quale è istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'art. 72 della legge 28 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 24 giugno 1992, che in attuazione del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ha trasferito alla Direzione compartimentale per le contabilità centralizzate il servizio per la restituzione a carico del FEOGA;

Ritenuto che occorre procedere, in conformità ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 1 del suddetto regolamento CE n. 1663/95, alla individuazione della o delle autorità competenti a rilasciare ed a revocare il riconoscimento degli organismi pagatori, mediante l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al regolamento medesimo;

Considerato che occorre procedere alla comunicazione alla Commissione europea delle suddette autorità, entro il 15 ottobre 1995;

Considerato che mediante le suindicate disposizioni nazionali sono state individuate le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato;

Ritenuto che si ravvisa la necessità di mantenere l'attuale articolazione degli organismi pagatori e le rispettive competenze;

Ritenuto altresì di individuare nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 729/70, in quanto Amministrazione cui fa capo il procedimento di rendicontazione delle spese del FEOGA, sezione garanzia, relativo all'attuazione in Italia della politica agricola comune;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorità che accertano le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento CE n. 1663/95 e conseguentemente rilasciano e revocano agli organismi pagatori il riconoscimento di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento medesimo sono così individuate:

a) Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e per l'Ente risi;

b) Ministro del tesoro per il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle funzioni attribuite al Fondo medesimo dall'art. 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

c) Ministro delle finanze per la direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Alle suddette autorità compete altresì di stabilire, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 1 del regolamento CE n. 1663/95, il termine entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, come sostituito dal regolamento CE n. 1287/95.

Art. 2.

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 729/70 è individuato nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 110

96A1789

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3382 del 9 ottobre 1995 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di L'Aquila ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Chieti in data 20 gennaio 1996 per consentire i lavori di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Chieti in data 20 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A1828

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1996.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 150 miliardi di yen, della durata di dodici anni, al tasso fisso annuo del 3,80%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni di prestiti esteri, con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17, comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti esteri per provvedere al completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui, fra l'altro, al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 14 novembre 1988, con il quale, fra l'altro, è stata destinata al completamento degli interventi previsti dal citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, la somma di lire 540 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 348309 del 28 febbraio 1991, con il quale, fra l'altro, è stato reperito, attraverso l'emissione di un prestito estero, un importo pari a lire 613.340.000.000, successivamente destinato, quanto a lire 93.925.000.000, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 1991, alle esigenze del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Considerato pertanto che occorre ancora reperire, per le finalità di cui al citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, come richiamato dall'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, un ammontare pari a lire 446.075.000.000;

Vista la proposta del 14 febbraio 1996 formulata dalla Direzione generale del tesoro;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, in parte, alla copertura delle spese iscritte in bilancio e, in parte, al finanziamento degli interventi di cui al richiamato art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali per un ammontare pari a 150 miliardi di yen, a tasso fisso, della durata di dodici anni;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.194 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Considerato che l'offerta della Daiwa Europe Limited, in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 150 miliardi di yen, alle seguenti condizioni:

importo nominale: 150 miliardi di yen;
durata: 12 anni;
prezzo: 100%;
tasso di interesse annuo: 3,8%, pagabile in rate posticipate, a partire dal 27 marzo 1997;
rimborso: 27 marzo 2008, in unica soluzione;
commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,35%;
spese: 20.000.000 di yen;
netto ricavo: 149.455.000.000 di yen.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore per un valore nominale di un milione, dieci milioni e cento milioni di yen.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, per un periodo di oltre tre giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e del rimborso delle spese di cui al precedente art. 1, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 3 aprile 1996.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/yen di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato:

quanto a L. 446.075.000.000 sul capitolo 5051 dello stato di previsione dell'entrata, per essere destinato al finanziamento degli interventi previsti dall'art.17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come indicato nelle premesse;

per il rimanente importo sul capitolo 5100, art. 2, del medesimo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 27 marzo 2008.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Daiwa Europe Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sui mercati esteri.

Il Tesoro riconoscerà a Daiwa Europe Limited, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, la provvigione dello 0,35% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 20.000.000 di yen, come altresì previsto dal suddetto art. 1, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 8.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie derivanti dall'emissione di cui al presente decreto i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, e diverse valute.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1997 al 2008 faranno carico proporzionalmente ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti ai capitoli 4691 e 4695 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2008, farà carico proporzionalmente ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondenti ai capitoli 9537 e 9541 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A1795

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1996.

Criteri di priorità per la concessione dei benefici previsti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, sulle richieste di Cassa integrazioni guadagni per contratto di solidarietà.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, ed, in particolare, commi 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che ai sensi dei commi 3 e 4 del sopracitato art. 6, i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, hanno diritto, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi, ad una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta, in corso di riduzione dell'orario di lavoro, nella misura stabilita dalla normativa medesima;

Considerato, altresì, che il predetto beneficio relativo allo sgravio contributivo previdenziale ed assistenziale è concesso, in base alla norma, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto-legge;

Ritenuta l'esigenza di individuare criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 del summenzionato art. 6, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, a fronte dei limiti finanziari posti dallo stesso comma, vengono individuati i seguenti criteri di priorità:

a) data dell'accordo — ove esistente — intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verrà specificamente indicata nei decreti che verranno adottati;

b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, quale si rileva dalla relativa data di protocollo.

Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), sono tenuti ad osservare i criteri individuati nell'art. 1, in sede di applicazione dei singoli decreti di concessione.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 24

96A1799

DECRETO 7 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Falegnami Algheresi», in Alghero, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 febbraio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. «Falegnami Algheresi», con sede in Alghero (Sassari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2510 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Falegnami Algheresi», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Luigi Enrico Rosa in data 18 ottobre 1971, reper-

torio n. 44869, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Deidda, nato a Cagliari il 4 novembre 1939 ed ivi residente in via Palestrina n. 28, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A1823

DECRETO 9 marzo 1996.

Revoca dei decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 concernenti la liquidazione coatta amministrativa e la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Busca.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1994 con il quale la società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitatà», con sede in Busca (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Silvia Demaria ne e stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995 con il quale il dott. Alberto De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione della rag. Silvia Demaria, dimissionaria;

Vista la nota dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino in data 19 febbraio 1996, prot. n. 1783, con la quale dagli atti in possesso alla procura si rileva che la cooperativa in questione non possiede i caratteri di una società cooperativa bensì di una società commerciale;

Preso atto della istanza del pubblico ministero c/o il tribunale di Cuneo tesa a dichiarare il fallimento della cooperativa Nuova Kiwi Italia per le ragioni di cui sopra;

Considerata a norma dell'art. 196 della legge finanziaria l'impossibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento in presenza del decreto ministeriale 11 luglio 1994 con il quale veniva dichiarata la liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto opportuno, nell'ambito discrezionale di questo Ministero procedere alla revoca del citato decreto ministeriale unitamente a quello di sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

I decreti ministeriali 11 luglio 1994 e 20 novembre 1995 con i quali rispettivamente la società cooperativa agricola «Nuova Kiwi Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Cuneo Pigs - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Busca (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Silvia Demaria ne è stata nominata commissario liquidatore e la medesima, dimissionaria, è stata sostituita dal dott. Alberto De Gregorio, sono revocati.

Roma, 9 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A1824

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 dicembre 1995.

Proroga del termine concesso alla regione Campania per la presentazione delle integrazioni al documento regionale di programma per il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141, riguardante il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 con il quale è stata concessa una proroga alla regione Campania fino al 31 dicembre 1994 per la presentazione del documento regionale di programma;

Visto il citato documento di programma pervenuto in data 21 dicembre 1994;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1995 con il quale è stata concessa una proroga alla regione Campania fino al 15 aprile 1995 per produrre modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995 con il quale è stata concessa una nuova proroga al 30 giugno 1995 per una ulteriore definizione degli interventi;

Vista la delibera n. 6630 del 27 ottobre 1995 con la quale la regione Campania ha richiesto una proroga al 31 dicembre 1995 al fine di poter definire tutte le determinazioni inerenti le osservazioni formulate da questo Ministero;

Su proposta dei direttori dei servizi;

Decreta:

È concessa alla regione Campania una proroga fino al 31 dicembre 1995 ai sensi del punto 17 della delibera CIPE del 3 agosto 1994.

Il presente decreto sara trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: BARATTA

96A1860

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 15 febbraio 1996.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1996-97. (Ordinanza n. 79).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Considerato che, ai sensi dell'art. 74 citato, comma 5, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 74, l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni in due o più periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 352, recante disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 74 per l'anno scolastico 1996-97;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle scuole elementari e medie le lezioni hanno termine il 10 giugno 1997.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le lezioni hanno termine il 14 giugno 1997. Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 7 giugno 1997.

3. Le attività educative nelle scuole materne e le attività didattiche nelle scuole ed istituti di cui ai precedenti commi hanno termine il 30 giugno 1997. In data successiva hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici ove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del testo unico citato nelle premesse nonché in classi degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione.

4. Il personale docente può partecipare ad iniziative di aggiornamento, organizzate dall'amministrazione, durante l'intero anno scolastico e, quindi, anche nei periodi compresi tra il 2 settembre 1996 e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle operazioni di scrutinio finale ed il 30 giugno 1997.

Art. 2.

1. Gli scrutini e le valutazioni periodiche degli alunni — fatte salve quelle in *itinere* che accompagnano ed orientano lo sviluppo delle attività didattiche — sono determinati come segue a seconda che il periodo delle lezioni sia suddiviso in trimestri o in quadrimestri.

PER GLI SCRUTINI E LE VALUTAZIONI TRIMESTRALI

Scuole medie —	Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore —
10 dicembre 1996	10 dicembre 1996
metà marzo 1997	metà marzo 1997
entro il 14 giugno 1997	entro il 20 giugno 1997

PER GLI SCRUTINI E LE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI

Scuole elementari e medie —	Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore —
fine gennaio 1997	fine gennaio 1997
entro il 14 giugno 1997	entro il 20 giugno 1997

2. Resta fermo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995 circa la scansione quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti nella scuola elementare.

3. Nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, il collegio dei docenti delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in trimestri o in quadrimestri dandone adeguata motivazione. Attesa l'esigenza di assicurare momenti piu ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni nelle singole discipline, anche in funzione di una migliore organizzazione degli interventi didattici ed educativi, nel caso in cui la scelta cada sulla suddivisione in quadrimestri, la deliberazione del collegio dei docenti deve prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni medesimi. La delibera del collegio dei docenti contiene anche le indicazioni sulle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.

Art. 3.

1. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 1, hanno inizio il 10 giugno 1997 e sono pubblicati entro il 14 giugno 1997.

2. Gli scrutini finali nelle scuole di cui all'art. 1, comma 2, hanno inizio il 14 giugno 1997 e sono pubblicati entro il 20 giugno 1997. Avuto riguardo a quanto stabilito nel precedente art. 1, comma 2, gli scrutini finali delle classi terminali dei corsi di qualifica e di maestro d'arte sono pubblicati entro l'11 giugno 1997.

Art. 4.

1. Gli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie hanno inizio il 16 giugno e si concludono entro il 30 giugno 1997.

2. Gli esami di qualifica negli istituti professionali e di licenza di maestro d'arte negli istituti d'arte hanno inizio il 12 giugno e si concludono entro il 21 giugno 1997. I presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore stabiliscono la data di svolgimento degli esami di idoneità e degli esami integrativi. L'unica sessione degli esami integrativi può svolgersi anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni. I presidi stabiliscono, altresì, la data di svolgimento delle prove suppletive che sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti degli istituti secondari superiori non valutati in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe per malattia o trasferimento della famiglia.

Art. 5.

1. In relazione alle particolari esigenze degli istituti tecnici ove sono in corso iniziative a carattere sperimentale concernenti gli adulti e degli istituti professionali in relazione ad attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione (art. 1, comma 3), i provveditori agli studi sono autorizzati a modificare le scadenze delle valutazioni periodiche e degli scrutini di cui agli articoli 2 e 3, al fine di facilitare l'integrazione dei curricoli scolastici con quelli della formazione professionale regionale.

Art. 6.

1. Gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 25 giugno 1997.

Art. 7.

1. Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità alle disposizioni vigenti:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, Festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, Festa del Lavoro;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

la festa del Santo Patrono.

Art. 8.

1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 30 giugno 1996, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.

2. Le singole istituzioni scolastiche, in coerenza con la loro autonomà programmazione e con i rispettivi piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, nell'esercizio dei poteri di autonomia derivanti dal vigente ordinamento e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

3. Possono essere, altresì, apportati opportuni adattamenti al calendario scolastico allo scopo di:

a) organizzare attività curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse all'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni locali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, di *referendum* popolari nonché di eventuali straordinari.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i sovrintendenti scolastici, per un'opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.

Roma, 15 febbraio 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 61

96A1801

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 1996.

Modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva della Commissione n. 95/65/CE del 14 dicembre 1995 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1. All'allegato II, parte B, il testo di cui alla lettera *d)* è sostituito dal seguente:

d) virus ed organismi patogeni virus-simili:

Citrus tristeza Virus (isolati europei). . . .	Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	F (Corsica), EL, I, P

2. All'allegato IV, parte A, sezione II, il punto 31.2 è soppresso;

3. All'allegato IV, parte B, il testo di cui al punto 31 è sostituito dal seguente:

31. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di E e F (eccetto la Corsica)	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV.A.II (31.1): *a)* i frutti devono essere privi di foglie e peduncoli, oppure *b)* nel caso di frutti con foglie o peduncoli, dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati imballati in contenitori chiusi, sui quali è stato apposto un sigillo ufficiale, destinati a rimanere sigillati durante tutta la durata del trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e porteranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto	EL, F (Corsica), I, P

4. All'allegato V, parte A, sezione I, il testo del punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli».

5. All'allegato VI, lettera *d)*, il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

d) virus ed organismi patogeni simili ai virus:

4. Virus Tristeza degli agrumi (isolati europei), nocivo ai frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	Grecia, Francia (Corsica), Italia, Portogallo

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».

Il decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante: «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996.

96A1889

Mancata conversione del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli».

Il decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996.

96A1890

Mancata conversione del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 28, recante: «Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996.

96A1891

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Bolzano

Con decreto interministeriale n. 568 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 303» sito nel comune di Bolzano e riportato nel comune catastale di Dodiciville alla partita 1329/II FM 12 p.f. 1549/52 e 1549/53 dell'ufficio del catasto di Bolzano - regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie di mq 5.500.

Con decreto interministeriale n 569 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 304» sito nel comune di Bolzano e riportato nel comune catastale di Dodiciville alla partita 1329/II FM 12 p.f. 1549/27, 1549/28 e 1549/29 dell'ufficio del catasto di Bolzano - regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie di mq 1.134.

Con decreto interministeriale n. 567 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 302» sito nel comune di Bolzano e riportato nel comune catastale di Dodiciville alla partita 1329/II FM 7-12 p.f. 1549/54 dell'ufficio del catasto di Bolzano - regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie di mq 3.121.

Con decreto interministeriale n. 566 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 301» sito in località Aslago nel comune di Bolzano e riportato nel catasto del comune catastale di Dodiciville alla partita 1329/II FM 8-13 p.f. 1535/63 dell'ufficio del catasto di Bolzano - regione autonoma Trentino-Alto Adige per una superficie di mq 4.544.

96A1806

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 31/1995 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale GRANULOKINE, «30» 1 flac.-fiala 1 ml; «48» 1 flac.-fiala 1,6 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Granulokine» è indicato nel ridurre la durata della neutropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne non mieloidi e per la riduzione della durata della neutropenia e delle sue conseguenze cliniche in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo;

«Granulokine» è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo e dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule, dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;

in pazienti adulti o pediatrici, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica con una conta assoluta di neutrofili uguale o minore di 0,5 × 10^9/l, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di «Granulokine» è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle infezioni e delle relative conseguenze.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 39/1995 del 26 febbraio 1996

Specialità medicinale NEUPOGEN, «30» 1 flac.-fiala 1 ml; «48» 1 flac.-fiala 1,6 ml.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Santa Lucia n. 4.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Neupogen» è indicato nel ridurre la durata della netropenia e l'incidenza della neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne non mieloidi e per la riduzione della durata della neutropenia e delle sue conseguenze cliniche in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo;

«Neupogen» è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo e dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule, dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;

in pazienti adulti o pediatrici, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica con una conta assoluta di neutrofili uguale o minore di $0,5 \times 10^9/l$, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di «Neupogen» è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle infezioni e delle relative conseguenze.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

96A1807

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

E autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 41 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata CORTICO C.E. iniettabile per uso parenterale intramuscolare, nelle confezioni: 2 e 5 flaconcini da 10 ml (registrazione n. 8613/B).

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: sodio bicarbonato, polietilensorbitanmonooleato, alcool etilico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. indicati a fianco di ciascuna di esse:

2 flaconcini da 10 ml, numero di A.I.C. 102175015,
5 flaconcini da 10 ml, numero di A.I.C. 102175027.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione in eccipienti ed i numeri di registrazione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 42 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario RINTAL granulato 10%, nelle confezioni: barattoli da 1 e 5 kg (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: KVP Pharma und Veterinaer Produkte, nello stabilimento sito in Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
1 barattolo da 1 kg, numero di A.I.C. 100389117,
1 barattolo da 5 kg, numero di A.I.C. 100389129.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 43 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario VANTAGE 300, iniettabile per via sottocutanea, nella confezione: flacone in vetro da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd, nello stabilimento sito in Newry (Irlanda del Nord), con esecuzione dei controlli sul prodotto finito da parte della società Dista Products Ltd Fleming Road, Speke, Liverpool (GB).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone in vetro da 100 ml, numero di A.I.C. 100075035.

Contestualmente, per il prodotto per uso veterinario suddetto, in tutte le sue confezioni, sono ora autorizzate le seguenti indicazioni: per il trattamento delle malattie respiratorie del bovino e dell'ovino causate da Pasteurella haemolytica, P. Multocida e da altri microrganismi sensibili alla tilmicosina. È inoltre indicato per la terapia delle mastiti ovine causate da microrganismi sensibili alla tilmicosina.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 44 del 4 marzo 1996

Prodotto per uso veterinario PROSYSTEM 2-3 vaccino contro le infezioni enteriche causate da rotavirus e da E. Coli nei suinetti neonati, nella confezione: flacone da 25 dosi + flacone di vaccino liquido da 50 ml (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Ambico Inc, Dallas Center, Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Dallas Center, Iowa (USA). Il prodotto può essere importato in Italia sia già pronto e confezionato per la vendita, sia allo stato sfuso con esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società Frmaceutici Gellini S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

I controlli sul prodotto finito sono eseguiti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche nello stabilimento sito in Perugia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 25 dosi + flacone di vaccino liquido da 50 ml, numero di A.I.C. 100029026.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 45 del 4 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIVET polvere solubile per uso orale, nelle confezioni: barattoli da 1000 e 500 g, destinata a polli da carne (nuove confezioni di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via Alcide De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718850159.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1000 g (polli da carne), numero di A.I.C. 101040057;

barattolo da 500 g (polli da carne), numero di A.I.C. 101040069.

Contestualmente, alle confezioni già autorizzate vengono attribuiti i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

barattolo da 500 g (bovini adulti), numero di A.I.C. 101040018;

5 buste da 5 g (polli), numero di A.I.C. 101040020;

barattolo da 100 g (bovini e suini), numero di A.I.C. 101040032;

barattolo da 250 g (bovini), numero di A.I.C. 101040044.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso, nelle confezioni già autorizzate, già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 46 del 4 marzo 1996

Specialità medicinali per uso veterinario VERMISKAN 8 zuccherini (registrazione n. 24530) e CORTIKAN flacone da 90 ml di emulsionante dermatologico (registrazione n. 25112).

Titolare A.I.C.: società estera Laboratoires Thekan di Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: (limitatamente alla rappresentanza) la società estera titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sopra indicate e ora rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 - codice fiscale 00730870151:

Numeri di A.I.C.:

VERMISKAN 8 zuccherini, numero di A.I.C. 101288013;

CORTIKAN flacone da 90 ml, numero di A.I.C. 101289015.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali per uso veterinario stesse, con gli stampati precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 47 dell'11 marzo 1996

Prodotti medicinali per uso veterinario: CANIGEN CE, CANIGEN CE+L, CANIGEN L, CANIGEN CEP, CANIGEN CEP+L, CANIGEN CEP+LR, CANIGEN LR, CANIGEN R, FELIGEN CR, FELIGEN CR/P, PARVIGEN, RABIGEN L, FELINGEN P VIVANT.

Titolare A.I.C.: società estera Laboratoires Reading Z.A.C. di l'Hay - Les Roses (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi 30 - codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: società estera Virbac s.a. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S r.l , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi 30 - codice fiscale 06802290152

La produzione, i controlli ed il confezionamento dei prodotti per uso veterinario di cui trattasi continuano ad essere effettuati dalla società estera Virbac s.a. nello stabilimento sito in 1ère Avenue 2065 M - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

CANIGEN CE

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101825014.

CANIGEN CE+L

1 dose, numero di A.I.C. 101826016;

10 dosi, numero di A.I.C. 101826028;

30 dosi, numero di A.I.C. 101826030;

1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101826042.

CANIGEN L

2 dosi + 2 siringhe, numero di A.I.C. 101830014;

10 flaconi, numero di A.I.C. 101830026;

2 flaconi, numero di A.I.C. 101830038;

30 flaconi, numero di A I.C 101830040.

CANIGEN CEP

scatola da 1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101827018;

scatola da 10 dosi + siringa, numero di A.I.C. 101827020;

scatola da 60 dosi, numero di A.I.C. 101827032;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101827044;

scatola da 15 dosi + siringa, numero di A.I.C. 101827057.

CANIGEN CEP+L

90 dosi, numero di A.I C. 101828010;

1 dose, numero di A.I.C. 101828022;

10 dosi, numero di A.I.C. 101828034;

1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101828046.

CANIGEN CEP+LR

scatola da 1 dose, numero di A.I.C. 101829012;

scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 101829024;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101829036.

FELIGEN P VIVANT

scatola da 1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101836017;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101836029;

scatola da 1 dose, numero di A.I.C. 101836031;

scatola da 10 dosi, numero di A.I C. 101836043.

CANIGEN LR

scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 101831016;

scatola da 1 dose, numero di A.I.C. 101831028;

scatola da 60 dosi, numero di A.I.C. 101831030.

CANIGEN R

scatola da 1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101832018;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101832020;

scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 101832032.

FELIGEN CR

1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101837019;

1 dose, numero di A.I.C. 101837021;

30 dosi, numero di A.I.C. 101837033;

10 dosi, numero di A.I.C. 101837045.

FELIGEN CR/P

scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 101838011;

scatola da 1 dose, numero di A.I.C. 101838023;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101838035;

scatola da 1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101838047.

PARVIGEN

scatola da 1 dose + siringa, numero di A.I.C. 101842019;

scatola da 50 dosi, numero di A.I.C. 101842021;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101842033;

scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 101842045.

RABIGEN L

scatola da 1 dose, numero di A.I.C. 101844013;

scatola da 30 dosi, numero di A.I.C. 101844025.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 48 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata LUTALYSE iniettabile.

Titolare A.I.C.: società estera The Upjohn Company - Kalamazoo - Michigan (USA), rappresentata in Italia dalla società Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via 1° Maggio, 44/46, codice fiscale 00416510287.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Anodia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2 - codice fiscale 02426200966.

La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società estera Upjohn S.a. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Numero di A.I.C.: alla confezione della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi la cui autorizzazione all'immissione in commercio deve intendersi rinnovata fino al 31 dicembre 1998, è assegnato il numero di A.I.C. a fianco di essa riportato:

1 flacone iniettabile da 10 ml, numero di A.I.C. 101841017.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 54 del 13 marzo 1996

Specialità medicinale per uso veterinario TANTUM BIOTIC emulsione antimastitica, nelle confezioni: 4 e 20 tubi-siringa da 8 g (registrazione n. 21879).

Titolare A.I.C.: Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta e confezionata dalla società Solvay Veterinaria S.p.a. nello stabilimento sito in Parma - Strada Manara 5/A, ferma restando l'esecuzione del controllo sul prodotto finito da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ancona.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario stessa sono ora attribuiti i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

4 tubi siringa da 8 g, numero di A.I.C. 101002018;

20 tubi siringa da 8 g, numero di A.I.C. 101002020.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso, già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti il numero di registrazione precedentemente assegnato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1808

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Autorizzazione al Registro italiano navale ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1996, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data 29 settembre 1995, il Registro italiano navale (R.I.Na.) è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, all'acquisto di un immobile, con annessa area pertinenziale, sito in Marghera (Venezia), via Fincati n. 6, angolo via Malfatti, censito al nuovo catasto edilizio urbano, partita 9714, comune di Venezia, sezione Marghera, foglio 1, mappali 95, sub 1+1026, mq 418, per il prezzo di lire cinquecentonovantamilioni.

96A1805

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 agosto 1991, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli;

imprese impegnate nella realizzazione della nuova Università di Monte S. Angelo;

lavoratori licenziati dal 16 agosto 1991 e dal 17 agosto 1992.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 16 agosto 1991 al 15 febbraio 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 febbraio 1992 al 15 agosto 1992.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 agosto 1992 al 15 febbraio 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 agosto 1993 al 15 novembre 1993 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento;

imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto di opere relative alle reti idriche di distribuzione alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio «Castello», alimentazione e distribuzione del distretto di Ribera, Calamonaci, Gebbia e Medio Verdura.

Comitato tecnico del 9 gennaio 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1996 al 19 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cagliari;

imprese impegnate nel completamento di alcune opere all'interno della cittadella universitaria di Monserrato (Cagliari).

Comitato tecnico del 9 gennaio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 20 giugno 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Mazzarino (Caltanissetta);

imprese impegnate nei lavori di ricostruzione ed ampliamento della capacità del serbatoio Disueri.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 giugno 1996 al 19 settembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 marzo 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Giugliano in Campania;

imprese impegnate nella realizzazione del risanamento idrico-igienico e sanitario dell'alveo detto dei Camaldoli.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 2 marzo 1995 al 1° giugno 1995 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 22 dicembre 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Benevento;

imprese impegnate nella realizzazione del completamento infrastrutture primarie dell'agglomerato di Ponte Valentino.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 dicembre 1994 al 21 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 giugno 1995 al 21 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 22 dicembre 1995 al 21 marzo 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'8 luglio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro);

imprese impegnate nei lavori di costruzione del centro di ricerca formazione e diffusione di tecnologie avanzate nel settore agro-ambientale e alimentare.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'8 gennaio 1995 al 7 luglio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 luglio 1995 al 7 gennaio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 gennaio 1996 al 7 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'8 luglio 1996 al 7 ottobre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 aprile 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo;

imprese impegnate nel rifacimento della rete idrica di Palermo.

Comitato tecnico del 19 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 16 aprile 1994 al 15 ottobre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 ottobre 1994 al 15 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 aprile 1995 al 15 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 aprile 1996 al 15 luglio 1996 (limite massimo).

96A1773

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 è annullato il decreto ministeriale del 19 giugno 1987, n. 9295, nella parte in cui dispone la proroga fino al 16 novembre 1987 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minganti Giuseppe & C., con sede e stabilimento in Bologna, fallita il 17 maggio 1983, quale «definitiva ultima concessione».

Viene, pertanto, confermato il dispositivo del predetto decreto, per quanto concerne l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e gli altri benefici di legge ivi previsti, alle maestranze di cui sopra per il periodo dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1987, nonché il dispositivo del decreto ministriale del 3 dicembre 1988, n. 10205.

È altresì autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minganti Giuseppe & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Bologna, per il periodo dal 16 maggio 1987 al 15 novembre 1987.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogato sino al 1° marzo 1988 (36 mesi dalla data dei licenziamenti dei lavoratori, avvenuti il 2 marzo 1985).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 30 settembre 1994 al 5 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino.

Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unità di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 5 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 30 settembre 1994.

Art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli e unità produttiva e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. - Società consortile per azioni, con sede in Napoli e unità produttiva e uffici di Napoli per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli, unità produttiva e uffici di Napoli, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli, unità produttiva e uffici di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo industrie, con sede in Genova e unità di Genova, Pozzolo Formigaro (Alessandria) e Sessa Aurunca (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli.

Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex Farmoplant, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 16 giugno 1995 al 30 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa inegrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa inegrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Data del decreto del Ministro dell'industria 29 novembre 1995, esercizio impr. fino al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Acofer, con sede in Torino e unità di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza) e Parma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Filcot Toscana, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia) e unità di Ponte Buggianese (Pistoia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unità di Pompiano (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino, unità di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 agosto 1995, n. 18667.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 30 agosto 1995 al 29 febbraio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 19601.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1996 al 5 aprile 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 19601.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con Decreto ministeriale 21 febbraio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità di Murello (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 3 maggio 1994, con effetto dal 21 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità di Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 18 gennaio 1994, n. 415/1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 18379/3.

Presa d'atto del C.T. del 12 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A1774

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Insa, con sede in Pieve Porto Morone (Pavia) e unità di Pieve Porto Morone (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Insa — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooplat - Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico, con sede in Firenze e unità di Porto Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 1.881 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooplat - Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vuellesette, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, di cui un lavoratore part-time da 30 a 20 ore medie settimanali; 12 lavoratori part-time da 25 a 15 ore medie settimanali; 3 lavoratori part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Vuellesette — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 23.

96A1775

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 marzo 1996

Dollaro USA	1560,80
ECU	1954,75
Marco tedesco	1054,60
Franco francese	308,52
Lira sterlina	2387,24
Fiorino olandese	942,34
Franco belga	51,313
Peseta spagnola	12,544
Corona danese	273,01
Lira irlandese	2459,98
Dracma greca	6,457
Escudo portoghese	10,199
Dollaro canadese	1149,34
Yen giapponese	14,672
Franco svizzero	1306,33
Scellino austriaco	149,96
Corona norvegese	242,40
Corona svedese	232,14
Marco finlandese	336,89
Dollaro australiano	1207,28

96A1937

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Cerchio - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n 629 del 16 febbraio 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Il Cerchio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 22 marzo 1993 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani, con studio in viale Ledra, 52, Udine.

96A1810

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Latteria sociale di Racchiuso - Soc. coop. a r.l.», in Racchiuso di Attimis, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 630 del 16 febbraio 1996, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Latteria sociale di Racchiuso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Racchiuso di Attimis ed ha nominato commissario governativo il dott. Ugo Di Martino, con studio in Udine, via Battisti n. 34.

96A1811

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia.

settore scientifico-disciplinare F12B «neurochirurgia», per la disciplina «neurochirurgia».

Gli aspriranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1869

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità avente per oggetto: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 667/1995 del 28 ottobre 1995, relativo alla specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 20 tavolette arancia, alla pagina 30, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicata l'officina di produzione, confezionamento e controllo, in luogo di: «Schiapparelli *Salute* S.p.a. - Torino», leggasi: «Schiapparelli *Farmaceutici* S.p.a. - Torino».

96A1814

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità avente per oggetto: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 668/1995 del 28 ottobre 1995, relativo alla specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 20 tavolette albicocca, alla pagina 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicata l'officina di produzione, confezionamento e controllo, in luogo di: «Schiapparelli *Salute* S.p.a. - Torino», leggasi: «Schiapparelli *Farmaceutici* S.p.a. - Torino».

96A1812

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità avente per oggetto: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 669/1995 del 28 ottobre 1995, relativo alla specialità medicinale «BOROCAINA GOLA», nella confezione 20 tavolette ciliegia, alla pagina 31, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è indicata l'officina di produzione, confezionamento e controllo, in luogo di: «Schiapparelli *Salute* S.p.a. - Torino», leggasi: «Schiapparelli *Farmaceutici* S.p.a. - Torino».

96A1813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400